

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 3 del 19 Gennaio 2025

SOMMARIO

1. ICC - IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - Pubblicato il primo dei tre decreti attuativi - Prevista la istituzione di una Sezione speciale del Registro delle imprese	2
2. PEC/DOMICILIO DIGITALE - Dal 1° gennaio obbligo esteso anche agli amministratori di società - Molte le criticità da risolvere ma ancora dal Ministero nessun chiarimento	3
3. SOCIETA' COMMERCIALI DI PERSONE - Nuovi obblighi dall'Europa - Ampliate le informazioni da comunicare al Registro delle imprese - Obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio	4
4. MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Pubblicato il decreto correttivo del D.Lgs. n. 149/2022 .	6
6. ETS - Istituito il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS) per le associazioni che operano nel settore sanitario.....	8
7. REGISTRO IMPRESE - Le nuove specifiche tecniche con efficacia dal prossimo 4 febbraio.....	9
8. RIFIUTI TESSILI - Dal 1° gennaio 2025 in vigore le nuove regole europee per la raccolta differenziata - In Italia esiste l'obbligo dal 2022 ma per ora solo sulla carta	10
9. PRODOTTI DA COSTRUZIONE - In vigore le nuove regole europee	11
10. CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO - Fondo da 160 milioni di euro - In arrivo il decreto che definisce i criteri per la ripartizione tra le Regioni	13
11. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI PUBBLICI - In arrivo 1.381 milioni di euro del PNRR	14
12. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Per i finanziamenti INAIL domande dal prossimo 11 marzo.....	15
13. RIFIUTI URBANI - Pubblicato da ARERA lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata.....	16
14. CONAI - Online la guida al Contributo ambientale imballaggi 2025	17
15. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Pubblicato il decreto che approva il Piano strategico	17
16. ASSEGNO DI INCLUSIONE - Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025	18
17. ISEE - In arrivo il decreto che detta nuovi criteri per il calcolo - Dal 2025 titoli di stato fuori dalla base di calcolo	19
18. Ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2025 - I chiarimenti dell'INPS.....	20
19. ANTIRICICLAGGIO - Aggiornate le Regole Tecniche per i commercialisti.....	21
20. OPERAZIONI IN ORO - Le indicazioni dell'UIF.....	21
21. SOCIETA' INCORPORATA PER FUSIONE - Si estingue anche la partita IVA.....	22
22. RIFORMA DEL SETTORE NCC - Nuovo intervento del Tar del Lazio - Sospesa l'efficacia del D.I. n. 226/2024 fino al 4 giugno 2025.....	23
23. ESTRAZIONI IDROCARBURI LIQUIDI E GAS SOE 2023 - Ripartito il Fondo tra le Regioni interessate.....	24
24. STRANIERI - Domande per i flussi 2025 integrabili fino al 19 gennaio – I prossimi click day	25
Altre notizia in breve	26
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	26

1. ICC - IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - Pubblicato il primo dei tre decreti attuativi - Prevista la istituzione di una Sezione speciale del Registro delle imprese

In data 14 gennaio 2025, il Ministero della cultura ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il [decreto 28 ottobre 2024, n. 402](#), recante "**Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206**".

Ricordiamo che gli articoli dal 25 al 30 della [LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206](#) (recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy") sono dedicati alle Imprese Culturali e Creative. Nello specifico, la legge:

- 1) definisce le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di ICC (art. 25),
- 2) istituisce un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale presso il Ministero della Cultura (art. 26),
- 3) stabilisce l'erogazione di contributi a sostegno di questa tipologia di imprese (art. 29) e
- 4) stabilisce l'adozione, ogni tre anni, di un piano nazionale strategico per la loro promozione e crescita (art. 30).

Tre sono i decreti attuativi previsti:

- 1) quello previsto al comma 6 dell'articolo 25, che dovrebbe definire le **modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa** nonché le ipotesi di revoca;
- 2) quello previsto dal comma 3 dell'articolo 26, che dovrebbe definire le **modalità di iscrizione e di tenuta dell'Albo delle imprese culturali e creative** di interesse nazionale, istituito presso il Ministero della cultura;
- 3) quello previsto dal comma 2 dell'articolo 29, che dovrebbe fissare **le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale** in favore delle imprese culturali e creative.

Per ora è stato emanato solo il primo che fissa le modalità e le condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Il riconoscimento della qualifica di "impresa culturale e creativa" avviene a seguito dell'iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la comunicazione unica.

L'iscrizione nella sezione del registro consente di utilizzare la dicitura "impresa culturale e creativa" o "ICC" nella denominazione sociale, nelle comunicazioni sociali e in ogni altra documentazione.

Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa:

- a) **gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile;**
- b) **i lavoratori autonomi;**
- c) **gli Enti del Terzo settore**, previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le **imprese sociali** di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile (**associazioni e fondazioni**) che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto;
- d) le **start up innovative** di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto (art. 3).

Per ottenere il riconoscimento della qualifica di "impresa culturale e creativa" i soggetti **devono essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4 del D.M. n. 402/2024.**

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio dovranno:

- a) **istituire una sezione speciale del Registro delle imprese** in cui iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti previsti;

b) **trasmettere annualmente**, per il tramite di Unioncamere, al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte nella sezione speciale (art. 5, commi 1 e 2).

L'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non preclude la contemporanea iscrizione del medesimo soggetto in altra sezione del registro (art. 5, comma 4).

All'iscrizione e alla cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese si applicano i **diritti di segreteria** previsti, attualmente, dalla [tabella allegata al D.I. 28 marzo 2024](#).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale n. 402/2024, cliccare QUI.](#)

2. PEC/DOMICILIO DIGITALE - Dal 1° gennaio obbligo esteso anche agli amministratori di società - Molte le criticità da risolvere ma ancora dal Ministero nessun chiarimento

A decorrere **dal 1° gennaio 2025 è scattato l'obbligo, per gli "amministratori di imprese costituite in forma societaria", di possedere un domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, a seguito del disposto di cui al comma 860 della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha apportato modifiche all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Già previsto da norme precedenti (art. 16, comma 6, D.L. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009) per le imprese individuali (art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012) che presentano una domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e per le società, tale obbligo viene ora esteso anche agli "amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Naturalmente dovrà essere personale e quindi diversa da quella adottata per la società.

Come era ampiamente prevedibile, alcune Camere di Commercio hanno iniziato ad applicare rigidamente la norma bloccando le domande di iscrizione presentate al Registro delle imprese - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - da parte di società i cui amministratori sono privi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), appellandosi anche al disposto di cui al comma 6-bis del citato D.L. n. 185/2008, che peraltro non è stato modificato dalla legge di bilancio 2025.

La **Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi** ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale il seguente [messaggio](#):

"In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

- *iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;*
- *iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.*

La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy".

Che la posta elettronica certificata richiesta per gli amministratori di società **non servisse a nulla e ostacolasse la prassi professionale** era ampiamente prevedibile, soprattutto in considerazione della possibilità, sempre esistita, che ogni amministratore potesse eleggere il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale della società presso la quale ricopre la carica.

Come è stato fatto rilevare, questa nuova normativa, oltre alle società con consigli di amministrazione costituiti di un consistente numero di componenti, creerà problemi soprattutto agli amministratori di società estere, i quali, oltre a non conoscere la posta elettronica certificata (ancora pressoché sconosciuta nei loro paesi di origine), non ne vedono la valenza giuridica.

Nonostante le problematiche che sono nate a seguito dell'introduzione di questa nuova "insensata" normativa, il Ministero non si è ancora pronunciato.

3. SOCIETA' COMMERCIALI DI PERSONE - Nuovi obblighi dall'Europa - Ampliate le informazioni da comunicare al Registro delle imprese - Obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 gennaio 2025, la [Direttiva \(UE\) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2024](#) recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (Testo rilevante ai fini del SEE).

La direttiva si applica alle società di persone che esercitano attività commerciale, vale a dire in Italia le società in nome collettivo (SNC) e le società in accomandita semplice (SAS).

Le società semplici, che non svolgono attività commerciale, resteranno escluse da questo obbligo. Questa scelta è coerente con l'obiettivo della normativa, che punta a rendere più trasparenti le attività delle imprese con impatto economico rilevante.

La direttiva si prefigge l'obiettivo di **migliorare la trasparenza e la fiducia** nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l'espansione transfrontaliera per le PMI.

Per raggiungere tali obiettivi la direttiva **aumenterà la quantità di dati** sulle società disponibili nei **Registri delle imprese** nonché consentirà l'utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell'ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.

Al fine di accrescere la trasparenza e la fiducia nei confronti delle società nel mercato interno, di garantire la certezza del diritto e di tutelare i terzi nelle interazioni con le società in un contesto transfrontaliero, di promuovere la lotta contro le frodi e gli abusi e di agevolare le operazioni e le attività transfrontaliere delle società, è **essenziale rendere disponibili più informazioni sulle società in tutta l'Unione** e garantire che tali informazioni siano comparabili e più facilmente accessibili.

A tal fine è opportuno basarsi sulle informazioni sulle società già presenti nei registri nazionali, **rendere tali informazioni disponibili a livello dell'Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri**, nonché fornire accesso a più informazioni sia nei registri nazionali che attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

È opportuno che **le informazioni sulle società commerciali di persone siano accessibili anche a livello dell'Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri**, allo stesso modo delle informazioni sulle società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che le società commerciali di persone siano **identificate inequivocabilmente mediante l'identificativo unico europeo («EUID»)**.

Attualmente, molte informazioni sulle società di persone non sono accessibili a livello comunitario, creando un divario informativo rispetto alle società di capitali.

Con l'introduzione di questo obbligo, le SNC e le SAS saranno tenute a fornire dati più dettagliati sulla loro situazione economica, rendendo tali informazioni disponibili in tutta l'UE.

Le SNC e le SAS già oggi sono tenute a comunicare alcune informazioni al Registro delle Imprese, tuttavia, la nuova normativa implicherà un ampliamento delle informazioni da fornire e, soprattutto, l'obbligo di **redigere e depositare un bilancio annuale**.

Questo rappresenta una novità significativa per queste tipologie di società, che finora erano esentate da tale adempimento.

Ricordiamo che la [direttiva \(UE\) 2017/1132](#) stabilisce, tra l'altro, le norme in materia di pubblicità delle informazioni relative alle società in registri delle imprese negli Stati membri per rafforzare la certezza del diritto nel mercato interno e le norme su un sistema di interconnessione dei registri.

Tale sistema di interconnessione dei registri è operativo dal giugno 2017 e attualmente collega i registri di tutti gli Stati membri.

In risposta agli sviluppi digitali, la direttiva (UE) 2017/1132 è stata successivamente **modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151** per stabilire norme per la **costituzione interamente online di società**

di capitali, la registrazione interamente online delle succursali transfrontaliere e la presentazione interamente online di documenti e informazioni ai registri delle imprese.

La [direttiva \(UE\) 2019/1151](#), modificativa della precedente direttiva (UE) 2017/1132, è stata recepita dal [D.Lgs. n. 183 dell' 8 novembre 2021](#), concernente l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, ed ha portato nel nostro ordinamento diverse novità telematiche fra cui la possibilità di costituire Srl on line.

Ora l'Europa fa un passo avanti in materia di pubblicità delle informazioni relative alle società nei **registri delle imprese** negli Stati membri per rafforzare la certezza del diritto nel mercato interno e le norme su un sistema di interconnessione dei registri.

Al fine di accrescere la fiducia e la trasparenza nel contesto **imprenditoriale** e agevolare le operazioni e le attività delle società nel mercato interno, in particolare in relazione alle microimprese e alle piccole e medie imprese (**PMI**), è fondamentale che le società, le autorità e gli altri portatori di interessi abbiano accesso ad informazioni affidabili sulle società.

Tali informazioni (secondo il considerando n. 4) non sono ancora disponibili in misura sufficiente nei registri nazionali o a livello transfrontaliero attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Tutti i **portatori** di interessi, comprese le società, le autorità e il pubblico in generale, devono poter fare affidamento sulle informazioni sulle imprese per fini commerciali, nonché in sede **amministrativa** o nei procedimenti giudiziari (considerando n. 5).

È pertanto necessario che i dati sulle società iscritti nei registri e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, **siano accurati, aggiornati e affidabili**. Ciò anche al fine di agevolare l'espansione transfrontaliera delle PMI.

Le società di persone sono iscritte in tutti i registri delle imprese nazionali, ma vi sono differenze tra i vari tipi di società di persone e i tipi di informazioni ad esse relative, disponibili in tutta l'Unione, il che comporta difficoltà nell'accesso transfrontaliero a tali informazioni (considerando n. 15). Da qui la necessità di un processo di **armonizzazione** in ogni stato europeo.

Nel nostro paese le società che verranno coinvolte dalle nuove regole sono le società elencate nell'allegato II-ter alla direttiva e cioè **le società in nome collettivo** e le **società in accomandita semplice**.

Restano **escluse le società semplici** che non possono essere utilizzate per l'esercizio di attività commerciale e cioè le società semplici.

La direttiva all'articolo 14-bis prevede poi che, per l'Italia, le **società in nome collettivo** e le **società in accomandita semplice** pubblichino "almeno" gli atti e le informazioni seguenti:

- a) la denominazione della società di persone;
- b) la forma giuridica della società di persone;
- c) la sede sociale, o suo equivalente, della società di persone;
- d) il numero di iscrizione della società di persone nel registro;
- e) l'importo massimo della responsabilità o del conferimento di ogni socio accomandante, laddove tali informazioni siano iscritte nel registro nazionale;
- f) l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato, laddove la presentazione di tali documenti al registro sia richiesta dal diritto nazionale;
- g) le modifiche degli atti di cui alla lettera f), compresa la proroga della durata della società di persone, se quest'ultima ha una durata limitata;
- h) dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto di cui alla lettera f), il testo integrale dell'atto o dello statuto modificato nella sua redazione aggiornata;
- i) le generalità dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti statutari che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisano se tali persone sono autorizzate a rappresentare la società di persone da sole o sono tenute ad agire congiuntamente, oppure, ove non sia il caso, le informazioni circa la natura e la portata dell'autorizzazione dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti a rappresentare la società di persone e le loro generalità;
- j) qualora diverse da quelle di cui alla lettera i), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti, qualora tali generalità siano rese pubblicamente disponibili nel registro nazionale;
- k) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/CEE, 91/674/CEE e 2013/34/UE;
- l) lo scioglimento della società di persone, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale;

- m) la sentenza che dichiara la nullità della società di persone, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale;
- n) le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, se tali informazioni sono iscritte nel registro nazionale, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto della società di persone;
- o) l'eventuale chiusura della liquidazione e, negli Stati membri in cui la cancellazione dal registro produce effetti giuridici, il fatto che è stata effettuata tale cancellazione, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale.

All'articolo 4 della direttiva vengono fissate le **norme di recepimento**.

Entro il 31 luglio 2027, gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 **a decorrere dal 31 luglio 2028**.

In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 19, paragrafo 2, lettera i), della direttiva (UE) 2017/1132 e all'articolo 19 ter di tale direttiva **entro il 1° agosto 2028** e applicano tali disposizioni **a decorrere dal 1° agosto 2029**.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

4. MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Pubblicato il decreto correttivo del D.Lgs. n. 149/2022

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, il **decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216**, che reca "**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita**".

La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura e con costi inferiori rispetto al Tribunale e può svolgersi presso gli Organismi iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il **quadro normativo** che disciplina la mediazione civile e la negoziazione assistita trova il suo fondamento nel [decreto legislativo n. 28/2010](#), successivamente modificato dalle disposizioni correttive introdotte dal [decreto legislativo n. 149/2022](#), noto come "Riforma Cartabia".

A partire dal 25 gennaio 2025, tali modifiche sono ulteriormente integrate da un nuovo pacchetto di norme contenute nel Correttivo al D.Lgs. n. 149/2022, dettate dal D.Lgs. n. 216/2024.

Il decreto correttivo adottato con il D.Lgs. n. 216/2024 – **in vigore dal prossimo 25 gennaio** - interviene nuovamente sui provvedimenti che disciplinano l'ADR in quanto in sede di prima applicazione della stessa normativa è stata riscontrata la necessità di apportare taluni correttivi.

Gli interventi, per quanto espresso dalla relazione illustrativa, sono preordinati a eliminare refusi, a rendere le norme più aderenti ai criteri di delega o a armonizzare alcune disposizioni che non risultano allineate con ulteriori omologhe disposizioni vigenti.

Le **principali novità** riguardano l'**ampliamento dell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria**, che ora include materie come successioni ereditarie, patti di famiglia, e controversie legate ai contratti agrari.

Parallelamente, la negoziazione assistita registra una **maggiore strutturazione**, con obblighi procedurali più stringenti per gli avvocati e l'introduzione di incentivi fiscali per favorire il ricorso a questi strumenti.

Viene anche **potenziato il ruolo dei mediatori**, con **nuovi standard** di formazione e requisiti di aggiornamento professionale obbligatori.

Sono, inoltre, previste **sanzioni per chi partecipa senza reale intenzione di raggiungere un accordo**, rafforzando la serietà dei procedimenti.

Il termine per la conclusione della mediazione è stato **esteso a sei mesi**, con la possibilità di ulteriori proroghe trimestrali su accordo delle parti, offrendo maggiore flessibilità nel raggiungimento di un accordo.

È stata formalmente **introdotta la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione e negoziazione assistita tramite collegamenti audio-video**, favorendo l'utilizzo di strumenti digitali e agevolando la partecipazione delle parti.

Le procedure di mediazione e negoziazione assistita sono ora **escluse dalla sospensione feriale dei termini**, garantendo una continuità operativa **anche durante i periodi estivi**.

L'art. 8, come modificato, introduce la possibilità di conferire **la delega per partecipare agli incontri di mediazione attraverso un atto sottoscritto con firma non autenticata**, contenente gli estremi del documento di identità del soggetto che conferisce la delega.

Questa disposizione mira a semplificare l'accesso alla mediazione, evitando che le parti siano obbligate a presenziare fisicamente quando non necessario.

Le sanzioni per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione sono state attenuate, riducendo le conseguenze processuali per le parti assenti.

Le modifiche agli artt. 15-bis e 15-quinquies ampliano i beneficiari, includendo cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, apolidi e organizzazioni non lucrative: *«Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.»*

L'art. 2-bis del D.L. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014, viene modificato per consentire la formazione e sottoscrizione telematica degli atti della procedura.

Gli incontri potranno svolgersi tramite collegamenti audiovisivi, nel rispetto dei requisiti di effettiva interazione e visibilità reciproca, con la sola esclusione dell'acquisizione di dichiarazioni di terzi.

Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per tali incontri devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Viene stabilito, in particolare, che le disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 28/2010, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), del nuovo decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 216/2024, cliccare QUI.](#)

5. BOTTEGHE STORICHE E DI ECCELLENZA - Nasce l'Albo nazionale delle attività di rilevanza storico culturale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2025, il **Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219**, recante **"Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118"**.

Il decreto, all'articolo 6, prevede la **istituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici**.

Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per **la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane**, che presentano **particolare rilevanza e**

importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.

I comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle **attività commerciali**, delle **botteghe artigiane** e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli **esercizi pubblici storici**, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività **esistenti da almeno cinquanta anni** o altro periodo già stabilito dalle normative regionali, che siano **connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali**, anche in connessione con le aree in cui sono insediati.

Tre sono le attività interessate:

- a) **«attività commerciale storica»**: l'attività che consiste nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato;
- b) **«bottega artigiana»**: l'attività gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalle normative regionali;
- c) **«esercizio pubblico storico»**: l'attività dedicata alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento, all'articolo 4, stabilisce inoltre i criteri per definire le **“attività storiche di eccellenza”**.

«Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» sono le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che:

- a) abbiano svolto nello stesso locale, **da almeno settanta anni continuativi**;
- b) siano gestite **per almeno tre generazioni consecutive** da una medesima famiglia con continuità dell'attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza;
- c) siano connotate da un **particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali**;
- d) abbiano **conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi**, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;
- e) le strutture, gli interni e gli arredi siano **connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali**;
- f) siano **insediati nelle zone territoriali omogenee** di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in **aree considerate di pregio commerciale** ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti.

L'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una **sezione delle attività storiche di eccellenza**.

L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali.

Le norme attuative saranno emanate con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6. ETS - Istituito il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS) per le associazioni che operano nel settore sanitario

L'[articolo 1, commi 293-297 della L. n. 207/2025](#) (*Legge di bilancio 2025*), ha introdotto un importante intervento normativo volto ad implementare la partecipazione delle associazioni di pazienti e delle loro federazioni ai processi decisionali pubblici in materia di salute.

Il pilastro di questa azione è il **registro unico delle associazioni della salute** (RUAS), che sarà istituito e gestito dal Ministero della Salute.

L'obiettivo è la creazione di uno strumento per valorizzare, nell'interesse pubblico, il contributo, le competenze e le capacità delle associazioni nel settore sanitario.

Il RUAS è una piattaforma ufficiale che raccoglierà le **associazioni** operanti nell'ambito della **salute**, suddivise per aree tematiche.

La sua istituzione ha lo scopo di **facilitare il coinvolgimento delle associazioni nei processi decisionali** che influenzano il settore sanitario, garantendo la trasparenza del percorso deliberativo.

Le associazioni che ne faranno parte potranno **partecipare ai principali processi decisionali in materia di salute** individuati dal Ministero della salute e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia Italiana per il Farmaco nelle aree indicate dalla stessa AIFA.

Il registro verrà **gestito dal Ministero della salute** e sarà consultabile in uno specifico sito Internet, raggiungibile anche dal sito istituzionale del ministero.

Potranno presentare al Ministero **domanda di iscrizione** al **RUAS** le **associazioni** che:

- 1) sono costituite da almeno **dieci anni**;
- 2) sono **iscritte** nel **registro unico nazionale del terzo settore** (art. 45, D.Lgs. n. 117/2017) o in un altro albo ufficialmente riconosciuto;
- 3) rappresentano e promuovono con le proprie attività le **istanze di cittadini**, pazienti e caregiver in ambito sanitario;
- 4) adottano l'approccio indicato dalla scheda 14 del patto per la salute previsto dall'intesa del 18 dicembre 2019 nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La scheda 14 indica lo **sviluppo di strumenti per un accesso partecipato e personalizzato dei cittadini ai servizi sanitari**, al fine di migliorare l'erogazione stessa dei servizi.
- 5) Applicano i criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per le attività di interesse pubblico.

Le **associazioni iscritte** al **RUAS** potranno partecipare:

- ai principali **processi decisionali** in materia di salute individuati dal Ministero della salute;
- alle **fasi di consultazione** della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia Italiana per il Farmaco nelle aree indicate dalla stessa AIFA.

Le **associazioni iscritte** al **RUAS** potranno nominare un rappresentante per partecipare ai processi decisionali rilevanti.

Il Ministero è tenuto ad inserire tale figura all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro.

Il coinvolgimento del rappresentante riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Ministero della salute e tutte le fasi, dall'istruttoria all'adozione finale dell'atto, del provvedimento o della decisione, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla Commissione scientifica ed economica dell'AIFA.

7. REGISTRO IMPRESE - Le nuove specifiche tecniche con efficacia dal prossimo 4 febbraio

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2025, il **decreto 8 gennaio 2025**, con il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla **sostituzione dell'allegato A al decreto 20 dicembre 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Tale decreto, per mero errore materiale, reca un allegato incompleto, privo delle modifiche alla tabella COM.

Pertanto, al fine di garantire la corretta adozione delle variazioni alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, è stato pubblicato un

nuovo decreto che **riporta il nuovo Allegato A, recante «Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.03)».**

Le presenti specifiche tecniche **acquistano efficacia con decorrenza dal 4 febbraio 2025.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8. RIFIUTI TESSILI - Dal 1° gennaio 2025 in vigore le nuove regole europee per la raccolta differenziata - In Italia esiste l'obbligo dal 2022 ma per ora solo sulla carta

Sono in vigore nuovi obblighi sul territorio comunitario in materia di raccolta differenziata per i rifiuti tessili.

A partire dal 1° gennaio 2025, gli indumenti usati o danneggiati, tra cui anche scarpe, biancheria per la casa e tessuti di arredamento, dovranno essere **obbligatoriamente smaltiti negli appositi contenitori.**

Gli Stati membri dell'Ue saranno tenuti a garantire la raccolta differenziata dei **rifiuti tessili**, distinguendoli da carta, metalli, plastica e vetro.

Questo sistema ha come obiettivo, attraverso il riciclo, di dare nuova vita alle fibre tessili, contrastando l'abitudine di gettare i vestiti, anche in buono stato, tra i rifiuti indifferenziati.

Ogni Comune dovrà predisporre contenitori specifici per la raccolta degli indumenti.

Chi continuerà a smaltire abiti nel cestino dell'indifferenziato rischia **multe che possono arrivare fino a 2.500,00 euro.**

Bisogna però dire che questa volta l'Italia si è mossa molto prima di tutte le altre nazioni, in anticipo rispetto all'obbligo europeo, in quanto, **già a partire dal 1° gennaio 2022**, grazie al [Decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020](#), è in vigore **l'obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti tessili.**

Con questo decreto legislativo l'Italia ha anticipato di tre anni l'attuazione di uno dei decreti contenuti nel "Pacchetto di direttive sull'economia circolare" adottato dall'Europa nel 2018, che stabilisce misure vincolanti per il riciclo dei rifiuti e la riduzione del numero delle discariche entro il 2025 al fine di favorire percorsi di riciclo e riutilizzo e, come nel caso dell'industria tessile, ridurre gli impatti causati dal comparto sull'ambiente.

Tuttavia, nonostante ci sia questo obbligo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **non ha ancora definito regole** e obiettivi ed è ancora assente un sistema di responsabilità estesa del produttore che potrebbe indicare tutti gli obblighi sul ritiro e riciclo dei beni.

Nei comuni italiani è possibile trovare, al massimo, i "cassonetti gialli" dove compare la scritta "Introdurre solo abiti in buono stato" e dove possono essere inseriti, chiusi in buste, tutti i capi di abbigliamento e accessori, incluse biancheria intima, scarpe e borse, ma anche stoffe, tende, lenzuola, tovaglie, coperte e tappeti.

Esiste, dunque, al momento un **sistema che non consente un corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti tessili, ma semplicemente il recupero del tessile per mercati o usato.**

Ma **non c'è la reale raccolta del tessile.** I cittadini se hanno un capo rotto da buttare, anziché metterlo in quei cassonetti, lo mettono in quello dell'indifferenziato.

Tra le altre normative che sono state approvate dall'Unione europea nel corso del 2024 c'è anche il [Regolamento \(UE\) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024](#) (c.d. "Regolamento Ecodesign" - *Ecodesign for Sustainable Product Regulation – ESPR*), che stabilisce il quadro per la **definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili**, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE.

Il presente regolamento – recita l'articolo 1 comma 1 – "stabilisce un quadro per la definizione delle **specifiche per la progettazione ecocompatibile** che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, con l'obiettivo di **migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti al fine di rendere i prodotti sostenibili la norma; di ridurre l'impronta di carbonio complessiva e l'impronta ambientale dei prodotti durante il loro ciclo di vita; garantire la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno**".

L'articolo 18 comma 5 prevede nel primo piano di lavoro, che dovrà essere adottato entro il 19 aprile 2025, la Commissione dà priorità ai seguenti gruppi di prodotti: *ferro e acciaio; alluminio; **prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature**; mobili, compresi i materassi; pneumatici; detersivi; vernici; lubrificanti; prodotti chimici; prodotti connessi all'energia; prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altri dispositivi elettronici.*

Un ruolo chiave in questo processo è svolto dalla **responsabilità estesa del produttore** (EPR). Questa normativa impone ai produttori di prodotti tessili di farsi carico della gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti, incentivando la progettazione di capi più durevoli e facilmente riciclabili.

Il Regolamento introduce, inoltre, per la prima volta un "**passaporto digitale**" dei prodotti, con l'obiettivo di fornire informazioni sulla sostenibilità ambientale di quelli immessi nel Mercato unico. A livello pratico si tratterà di un'etichetta di facile accesso, che permetterà di consultare le informazioni sulla sostenibilità dell'oggetto acquistato.

È poi previsto il **divieto di distruzione di prodotti tessili e calzature invenduti**.

Tra i motivi per cui si è arrivati a regolarizzare **la raccolta differenziata degli abiti** usati c'è sicuramente l'impatto ambientale generato dalla quantità e dagli sprechi legati all'industria dell'abbigliamento e dei tessuti.

Il settore tessile è una delle principali fonti di inquinamento globale. La «fast fashion», con i suoi capi di bassa qualità e dal ciclo di vita breve, ha aggravato la situazione.

Basta pensare che i 27 Stati UE generano 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili all'anno.

Solo abbigliamento e calzature rappresentano **5,2 milioni di tonnellate di rifiuti**, equivalenti a 12 kg di rifiuti pro capite ogni anno.

Attualmente, solo il 22% dei rifiuti tessili post-consumo viene raccolto separatamente per il riutilizzo o il riciclaggio, mentre il resto viene spesso incenerito o messo in discarica.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti del Regolamento \(UE\) 2024/1781, cliccare QUI.](#)

9. PRODOTTI DA COSTRUZIONE - In vigore le nuove regole europee

E' in vigore dal 7 gennaio 2025, il **nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione** (*Construction Products Regulation - CPR*), con l'obiettivo di armonizzare le norme per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, facilitare la loro libera circolazione nel mercato unico e promuovere l'economia circolare e lo sviluppo tecnologico nel settore edilizio.

Si tratta del **Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024** che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L il 18 dicembre 2024, il regolamento **sostituisce e abroga il precedente CPR 305/2011 del 9 marzo 2011**, delineando un quadro armonizzato aggiornato per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione nell'Unione Europea.

Il Regolamento **disciplina l'immissione sul mercato europeo dei materiali da costruzione**, stabilendo metodi e criteri per valutare e descrivere le loro prestazioni e **definisce le condizioni per l'uso della marcatura CE**, garantendo che i prodotti soddisfino gli standard di sicurezza e qualità richiesti.

Il Regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi:

- a) parti essenziali dei prodotti;
- b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti da costruzione, se il fabbricante lo richiede.

Il CPR utilizza le **norme armonizzate** come strumenti fondamentali per valutare e dichiarare le prestazioni dei prodotti da costruzione, ad esempio reazione al fuoco, conducibilità termica o isolamento acustico.

Quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata, il **fabbricante** è tenuto a redigere una **Dichiarazione di Prestazione (DoP)** basata su di essa e ad apporre la **marcatura CE**, attestando la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti.

Questo processo facilita la libera circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato unico europeo, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza e qualità.

Si tratta della seconda revisione del Regolamento Prodotti da Costruzione.

La prima transizione avvenne nel 2013 tra la vecchia [Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988](#) e il Regolamento (UE) 305/2011.

Questa revisione si è resa necessaria per affrontare le carenze del CPR esistente al fine di raggiungere due importanti obiettivi che la versione attuale non è riuscita a realizzare:

1. **creare un mercato unico per i prodotti da costruzione** efficiente e ben funzionante;
2. **contribuire alla transizione verde e digitale**, promuovendo un'economia moderna, efficiente in termini di risorse e competitività.

I metodi armonizzati di valutazione attuali coprono solo alcuni aspetti ambientali, come l'inquinamento, mentre non affrontano questioni legate all'uso sostenibile delle risorse naturali, limitando la capacità di gestire aspetti fondamentali che vanno oltre la semplice prestazione.

Questa riforma si propone di risolvere tali limiti. Solo fornendo **informazioni chiare e trasparenti** sulle prestazioni **dei prodotti in termini di clima, ambiente e sostenibilità**, si potrà incentivare la domanda di prodotti a basse emissioni di carbonio e con capacità di stoccaggio del carbonio.

La regolamentazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti, come durabilità e riparabilità, favorirà inoltre la sostenibilità.

Le principali novità introdotte dal nuovo CPR sono:

- Introduzione di un sistema di **Passaporto digitale per i prodotti**, che permette una tracciabilità dettagliata delle informazioni su ogni prodotto.
- Implementazione di un nuovo **sistema di valutazione e verifica 3+** per il controllo della sostenibilità ambientale dei prodotti. Questo sistema, che mira a garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, si affiancherà agli altri sistemi di certificazione già esistenti.
- **Appalti pubblici verdi**. Il Regolamento stabilisce requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per tutti i prodotti da costruzione venduti nell'Unione Europea.
- Regolamentazione dei prodotti realizzati tramite **stampa 3D**, che ora devono conformarsi alle normative specifiche del CPR.

In ogni caso, la transizione dal Regolamento UE 305/2011 al nuovo Regolamento CPR sarà graduale.

Alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il Regolamento UE 305/2011 verrà abrogato solo parzialmente.

La maggior parte degli articoli del nuovo Regolamento diventerà applicabile dopo 12 mesi, quindi nell'autunno 2025.

Gli articoli con applicazione già prevista per l'autunno 2024 riguardano principalmente il **processo di aggiornamento delle specifiche tecniche armonizzate**, indispensabile per permettere la piena applicazione del nuovo CPR.

Il regolamento (UE) n. 305/2011 - secondo quanto stabilito all'articolo 94 del nuovo regolamento - sarà **abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026**, fatta eccezione per l'articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l'articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che **saranno abrogati a decorrere dall'8 gennaio 2040**.

Il nuovo regolamento - secondo quanto stabilito all'articolo 96 - **si applicherà a decorrere dall'8 gennaio 2026**, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 63, l'articolo 89 e l'articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano **a decorrere dal 7 gennaio 2025**, e l'articolo 92, che si applicherà **a decorrere dall'8 gennaio 2027**.

I certificati rilasciati dagli Organismi Notificati sulla base delle norme armonizzate in vigore resteranno validi. Saranno previsti periodi di transizione per permettere agli Organismi Notificati di adeguarsi e ottenere l'autorizzazione per operare secondo le nuove norme aggiornate.

In pratica, fino a quando una norma armonizzata non sarà aggiornata secondo il nuovo Regolamento CPR, i produttori coinvolti continueranno ad applicare il Regolamento UE 305/2011, emettendo la Marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione secondo quest'ultimo.

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 2024/3110, cliccare QUI.](#)

10. CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO - Fondo da 160 milioni di euro - In arrivo il decreto che definisce i criteri per la ripartizione tra le Regioni

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha messo a punto il decreto che **fissa i criteri di riparto del Fondo da 160 milioni di euro per il contrasto al consumo di suolo**.

Le risorse serviranno alla programmazione e al finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano.

Cosa si intende per «consumo di suolo»?

Si tratta di un **fenomeno** che si verifica quando le aree naturali o agricole **vengono utilizzate per scopi antropici**, come l'edificazione, l'urbanizzazione, l'estrazione di materie prime, l'insediamento industriale e così via.

Il consumo di suolo può avere **conseguenze negative** sull'ecosistema, sulla biodiversità, sull'ambiente e sulla qualità della vita della popolazione.

Il consumo di suolo è un **fenomeno globale** e una delle principali cause della **perdita di biodiversità** e della degradazione dell'ambiente.

La sua prevenzione e il suo impedimento sono essenziali per **garantire la sostenibilità del territorio** e la qualità della vita della popolazione.

Ricordiamo, anzitutto, che il «**Fondo per il contrasto al consumo di suolo**» per arginare il fenomeno del consumo di suolo è stato istituito con la L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ai commi 695 e 696, con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di **160 milioni di euro per gli anni 2023-2027**, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la **rinaturalizzazione di suoli** degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

Lo stanziamento complessivo per gli **anni dal 2023 al 2027** previsto al **comma 695** è così articolato:

- **10 milioni** di euro nel 2023;
- **20 milioni** di euro nel 2024;
- **30 milioni** di euro nel 2025;
- **50 milioni** di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In attesa di una legge quadro nazionale, che risulta ferma in Parlamento, molte Regioni si sono attivate per contrastare il consumo del suolo con provvedimenti regionali.

La definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse contro il consumo di suolo è stata demandata ad un **successivo decreto interministeriale**, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente, che **sta arrivando con oltre 2 anni di ritardo**.

Grazie alla dotazione del **nuovo Fondo**, le Regioni potrebbero rafforzare e istituire una serie di **iniziative per la rigenerazione urbana**.

Il **Fondo per il contrasto al consumo di suolo** finanzia tutti i progetti finalizzati a osteggiare il fenomeno e **promuovere lo sviluppo sostenibile** del territorio.

In particolare, le risorse del fondo possono essere utilizzate per:

- interventi di **recupero e rigenerazione urbana**, al fine di ridurre il consumo di suolo e riqualificare le aree urbanizzate esistenti;
- **piani di sviluppo territoriale sostenibile**, per promuovere un uso efficiente del territorio e una maggiore qualità dell'ambiente;

- interventi per la **salvaguardia del patrimonio ambientale** e culturale, per preservare le risorse naturali e culturali del territorio.

Possono essere finanziate anche altre azioni che **incentivino la qualità dell'ambiente e la sostenibilità**, come il supporto alla mobilità sostenibile, la gestione delle acque, la riforestazione, la promozione dell'energia rinnovabile, e così via.

Il Ministero dell'ambiente ha reso noto che per la ripartizione delle risorse sono stati considerati parametri quali:

- **la superficie territoriale investita dalle problematiche ambientali,**
- **la popolazione residente e**
- **la densità di suolo consumato.**

Inoltre il Fondo può finanziare anche progetti di mitigazione del **rischio idrogeologico** e di recupero e **valorizzazione del patrimonio edilizio** esistente, progetti di conservazione e tutela del patrimonio ambientale e culturale e di sviluppo sostenibile del territorio.

Il decreto semplifica la modalità di programmazione degli interventi, che avverrà attraverso la stipula di accordi di programma tra le Direzioni generali regionali e la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competenti in materia di consumo di suolo.

In questo modo, le modifiche e gli aggiornamenti che dovessero rendersi necessari saranno effettuate in tempi rapidi.

Nella prima fase della programmazione degli interventi contro il consumo di suolo, le regioni valuteranno l'ammissibilità delle richieste di finanziamento avanzate dagli enti locali.

Nella seconda fase avverrà l'istruttoria tecnica da parte delle Autorità di bacino distrettuali.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero dell'ambiente, cliccare QUI.](#)

11. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI PUBBLICI - In arrivo 1.381 milioni di euro del PNRR

La L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ai commi dal 513 al 519, ha introdotto un significativo intervento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinando **1.381 milioni di euro, per l'anno 2025, all'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica e sociale.**

Si tratta dell'**Investimento 17 della Missione 7 - REPowerEU del PNRR**, finalizzato a sostenere la **ristrutturazione delle abitazioni delle famiglie a basso reddito e vulnerabili** attraverso un investimento pubblico con uno strumento finanziario anti-povertà energetica.

Il piano si baserà su **sovvenzioni/prestiti agevolati** alle società energetiche per migliorare l'efficienza in edilizia residenziale pubblica e sociale. Lo stanziamento è pari a **1 miliardo e 381 milioni di euro.**

Si tratta di un incentivo finanziario che mira a sostenere le famiglie più vulnerabili economicamente attraverso **tre principali linee di intervento:**

- **Efficientamento dell'edilizia pubblica residenziale:** Investimenti mirati a migliorare l'efficienza energetica degli immobili pubblici destinati all'edilizia residenziale.
- **Riqualficazione energetica dell'edilizia sociale:** Interventi dedicati a migliorare gli edifici destinati all'edilizia sociale.
- **Riqualficazione dei condomini con famiglie a basso reddito:** Supporto finanziario per progetti di efficientamento energetico in condomini abitati da nuclei familiari con difficoltà economiche.

I due terzi delle risorse saranno destinati alla ristrutturazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, mentre un terzo sarà indirizzato alle ristrutturazioni energetiche per famiglie a basso reddito che vivono in condomini.

Per avere diritto agli aiuti sarà necessario realizzare interventi che **migliorino di almeno il 30%** l'efficienza energetica degli edifici.

Per poter accedere ai fondi, sarà necessario attendere un **apposito Decreto Ministeriale**, che dovrà definire:

- **la tipologia degli investimenti agevolabili;**
- **la tipologia del sostegno finanziario concedibile;**
- **i destinatari del sostegno finanziario;**
- **i contenuti della Convenzione;**
- **il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;**
- **i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento;**
- **le procedure di erogazione del sostegno finanziario.**

Individuato il **Gestore dei servizi energetici (GSE Spa)** come soggetto attuatore e **SACE Spa** e **Cassa depositi e prestiti Spa** come partner finanziari.

Come gli altri incentivi pubblici, anche questo non potrà agevolare le attività direttamente connesse ai combustibili fossili.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 207/2024, cliccare QUI.](#)

12. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Per i finanziamenti INAIL domande dal prossimo 11 marzo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2024, un comunicato dell'INAIL recante "**Avviso pubblico 2024 per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico**".

L'INAIL, con l'obiettivo di realizzare una campagna informativa nazionale riguardante la prevenzione degli infortuni in ambito domestico, destinata a soggetti che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, ha pubblicato il presente avviso affinché i soggetti proponenti realizzino interventi informativi, articolati per moduli e secondo un preordinato programma, finalizzati in particolare a promuovere cultura sulla sicurezza, sensibilizzazione sui rischi infortunistici presenti in ambito domestico con indicazione delle più idonee misure per eliminarli e/o ridurli.

L'entità delle risorse previste è pari a complessivi euro 400.000,00.

I destinatari delle attività oggetto dell'avviso pubblico sono: i soggetti di età superiore ai diciotto anni compiuti che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale, diversi da INAIL.

Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti:

- Obiettivo famiglia - FEDERCASALINGHE,
- Movimento italiano casalinghe (MOICA),
- Unione generale del lavoro (UGL),
- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL),
- Unione italiana del lavoro (UIL),
- Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL),
- Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL).

Il presente avviso finanzia interventi informativi finalizzati a garantire una maggiore consapevolezza dei rischi in ambito domestico e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché elementi di conoscenza riguardanti l'assicurazione obbligatoria e le prestazioni ad essa connesse.

Le attività informative potranno essere attuate secondo le seguenti modalità:

- **in presenza;**
- **in remoto, tramite videoconferenze sincrone.**

Ogni progetto, per poter beneficiare del finanziamento, dovrà essere composto da un insieme di singole iniziative regionali, ciascuna rivolta ad almeno 50 partecipanti.

Le iniziative dovranno essere sviluppate in almeno sei regioni e organizzate in più edizioni.

Per ogni iniziativa è previsto un modulo della durata standard di due ore nel corso delle quali saranno trattate due aree tematiche:

- **rischio in ambito domestico**, rispetto al quale sarà fornita una panoramica sul fenomeno infortunistico, sulle categorie più vulnerabili, sui principali fattori di pericolo, sulle misure di prevenzione che possono essere adottate e sulle procedure da seguire in caso di incidente o in presenza di un pericolo immediato;
- **assicurazione contro gli infortuni domestici**, in cui si chiarirà come ci si assicura, quali rischi sono coperti e a quali prestazioni hanno diritto gli assicurati in caso di infortunio.

Il contributo finanziario sarà calcolato in base al numero di partecipanti e alle iniziative regionali previste.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso il portale istituzionale INAIL, nella sezione dedicata al seguente percorso: Attività e servizi > Prevenzione e sicurezza > Finanziamenti.

Come comunicato con notizia del 9 gennaio 2025, la procedura informatica per l'inserimento delle domande è **aperta dalle ore 12:00 dell' 11 marzo 2025 e chiude alle ore 12:00 del 20 marzo 2025.**

LINK:

[Per consultare il testo integrale del comunicato, cliccare QUI.](#)

13. RIFIUTI URBANI - Pubblicato da ARERA lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 27 dicembre 2024 protocollo 596/2024/R/RIF, ha definito uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbana.

Nello specifico lo schema tipo di bando è stato approvato ai sensi dell' articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 201 del 2022 e la deliberazione ne fissa i contenuti minimi regolatori, stabilendo tra l'altro che lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani **dovrà essere applicato alle procedure a evidenza pubblica**, rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'Allegato A, che **siano avviate a far data dal 1° gennaio 2026.**

I contenuti minimi regolatori dei bandi di gara **si applicano**, coerentemente al quadro normativo vigente:

- **a tutte le procedure a evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli operatori** che, all'esito della gara, si configurino come "gestore integrato" o "gestore" del servizio secondo le definizioni contenute nella metodologia tariffaria pro tempore vigente;
- nei casi di **affidamento a società mista**, limitatamente agli aspetti concernenti la selezione del soggetto privato di cui al D.Lgs. n. 175/2016.

Rimangono escluse dall'obbligo di applicazione del presente provvedimento le procedure a evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli operatori che, all'esito della gara, **si configurino come dei meri prestatori d'opera**, ossia come soggetti individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC), che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il piano economico finanziario.

LINK:

[Per consultare il testo della deliberazione n. 596/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dello Schema-Tipo di bando di gara, cliccare QUI.](#)

14. CONAI - Online la guida al Contributo ambientale imballaggi 2025

Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ha pubblicato la **Guida 2025** per le **imprese** che devono versare il **Contributo ambientale a copertura dei costi** dei Consorzi per la **gestione degli imballaggi**.

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.

Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), vengono ripartiti "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale".

Il Contributo CONAI 2025 **è dovuto da tutti i produttori, importatori, utilizzatori di imballaggi** che sono associati ad uno dei Consorzi obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).

In base a quanto previsto dalla Legge tali soggetti sono **obbligati alla corretta gestione ambientale** degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Tali oneri sono conosciuti come "**responsabilità estesa del produttore**".

Per adempiere i soggetti obbligati partecipano ad uno dei Consorzi, in relazione alle singole filiere (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, imballaggi biodegradabili e compostabili) che per conto loro gestiscono gli imballaggi a fine vita, chiedendo il versamento di un contributo.

Nel documento elaborato da CONAI si **riepilogano le novità 2025** dei contributi da versare (aumenti e/o diminuzioni), le modalità con cui chiedere esenzioni e rimborsi, e la modulistica aggiornata.

Tra le novità incluse nella guida spiccano gli aggiornamenti relativi alla dichiarazione del Contributo Ambientale.

In occasione delle **dichiarazioni di dicembre/IV trimestre/anno 2024** - da presentare entro il **20 gennaio 2025** - sono stati integrati nuovi dati nei moduli:

- **6.2 Import Imballaggi Pieni** e
- **6.10 Compensazione Import/Export**.

Dal **1° luglio 2025**, sono previste variazioni nei **contributi ambientali** per:

- Imballaggi in **legno, plastica e vetro**;
- Imballaggi **compositi** a prevalenza carta.

Inoltre, si amplia il progetto di **diversificazione contributiva** per gli imballaggi in carta con nuove fasce contributive.

Saranno introdotte **scontistiche per imballaggi compositi** (diversi dai CPL) che abbiano superato test di laboratorio secondo la norma **UNI 11743:2019** e valutati secondo il sistema **Aticelca® 501**, garantendo un maggiore livello di **riciclabilità**.

LINK:

[Per consultare il testo della Guida 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la sezione del sito del CONAI dedicata al contributo ambientale, cliccare QUI.](#)

15. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Pubblicato il decreto che approva il Piano strategico

Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023 ("decreto Sud") ha istituito, a partire dal primo gennaio 2024, la **Zona Economica Speciale (ZES) per**

il Mezzogiorno, che comprende i territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna**.

La creazione di una ZES unica trasforma il Mezzogiorno in una vasta area unitaria, attrattiva per gli investimenti, che beneficia di una diversificazione interna basata su specializzazioni produttive e funzionali.

La politica di sviluppo della ZES unica è **definita dal Piano strategico**, documento di programmazione triennale che opera in sinergia con gli altri strumenti di programmazione, sia europei - come il PNRR e i Fondi strutturali di coesione - che nazionali, come, ad esempio, il Fondo sviluppo e coesione.

Il Piano strategico, come stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023 (c.d. "Decreto-legge Sud"), è stato sottoposto dapprima alla Segreteria tecnica e successivamente alla Cabina di regia ZES, che in data 26 luglio 2024 ha espresso parere favorevole.

Infine, il Piano è stato **approvato dal D.P.C.M. 31 ottobre 2024**, registrato dalla Corte dei conti al n. 3190/2024.

Della pubblicazione di tale decreto ne è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul contenuto del Piano strategico, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito Struttura di missione ZES Unica, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare un documento dal titolo "Il Piano strategico della ZES Unica in pillole", cliccare QUI.](#)

16. ASSEGNO DI INCLUSIONE - Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025

Introdotta dal **1° gennaio 2024**, l'Assegno di inclusione (ADI) nasce come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale, raccogliendo il testimone dall'abrogato Reddito di cittadinanza.

È stata introdotta insieme all'altra misura introdotta dal D.L. n. 48/2023: il Supporto per la formazione e il Lavoro (SFL).

Si tratta delle due misure di contrasto alla povertà e di reinserimento lavorativo introdotte nel 2024 al posto del reddito di cittadinanza.

Riconosciuto previa domanda all'INPS, a beneficio dei nuclei familiari in possesso di precisi requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza, economico-patrimoniali e personali, l'ADI consiste in un sostegno economico, riconosciuto mensilmente a mezzo ricarica dell'apposita **Carta di inclusione** (rilasciata ai beneficiari dagli uffici postali), condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L'INPS, con il **messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025** illustra le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, numero 207 (Legge di Bilancio 2025) relative all'**Assegno di inclusione (ADI)** e al **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

In particolare, per l'ADI viene:

- a) **elevata la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** e quella del **reddito familiare per l'accesso alla misura**, nonché per il calcolo del beneficio economico;
- b) **introdotta** una specifica soglia di reddito familiare per l'accesso alla misura per i nuclei familiari che risiedono in un'abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell'ISEE.

Per il SFL, invece, la medesima legge:

- a) **eleva la soglia ISEE e la soglia di reddito per l'accesso alla misura;**
- b) **aumenta l'importo mensile e**

- c) **prevede la proroga della durata della misura fino a ulteriori dodici mensilità**, in presenza di particolari condizioni.

1. Le novità in materia di ADI

L'articolo 1, comma 198, della L. n. 207/2024 ha apportato le seguenti modificazioni ai requisiti economici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1 e n. 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85:

- 1) innalzamento della soglia del valore ISEE **da 9.360,00 euro a 10.140,00 euro**;
- 2) innalzamento del reddito familiare **da 6.000,00 euro a 6.500,00 euro e da 7.560,00 euro a 8.190,00 euro** per il nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti **in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza**, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 2;
- 3) aumento della soglia del reddito familiare per l'accesso all'ADI a **10.140,00 euro** nei casi in cui il nucleo familiare **risiede in abitazione in locazione**, secondo quanto risulta dalla DSU resa ai fini dell'ISEE.

Le citate **soglie reddituali di 6.500 euro e di 8.190 euro**, moltiplicate per la scala di equivalenza, sono applicate per il calcolo dell'importo da riconoscere ai beneficiari della misura.

Il medesimo comma 198 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha altresì modificato l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, innalzando **da 3.360,00 euro a 3.640,00 euro** il valore massimo dell'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni concesse in locazione con contratto ritualmente registrato, come dichiarato ai fini ISEE.

Tale valore viene **aumentato da un massimo di 1.800,00 euro a un massimo di 1.950,00 euro** se il nucleo familiare è composto da **persone tutte di età pari o superiore a 67 anni** ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti **in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza**.

2. Le novità in materia di SFL

Il comma 198 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha apportato le seguenti modificazioni all'articolo 12 del decreto-legge n. 48/2023:

- 1) **innalzamento del valore ISEE e del valore del reddito familiare** da 6.000 euro a 10.140 euro (commi 2 e 4);
- 2) **incremento dell'importo mensile** della misura da 350,00 euro a 500,00 euro (comma 7);
- 3) introduzione del comma 7-bis, il quale prevede che il **limite temporale di dodici mesi di erogazione della misura è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi**, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione.

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 – precisa l'INPS - sono applicate anche alle domande di ADI e di SFL in corso di erogazione sulle competenze da gennaio 2025.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 148/2025, cliccare QUI.](#)

17. ISEE - In arrivo il decreto che detta nuovi criteri per il calcolo - Dal 2025 titoli di stato fuori dalla base di calcolo

La presidenza del Consiglio dei ministri, con **Comunicato del 14 gennaio 2025**, informa che è stato sottoscritto il D.P.C.M. che apporta modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che fissa le regole per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il nuovo decreto, nell'ottica di garantire una maggiore certezza del diritto a contribuenti ed enti, recepisce una lunga serie di novità intervenute nel tempo e che hanno modificato il testo del Regolamento che disciplina lo strumento utilizzato dalle famiglie italiane per accedere a misure sociali e di assistenza agevolate erogate dallo Stato e dagli enti locali.

Tra le principali novità, l'esclusione dalla determinazione dell'ISEE, fino ad un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, come i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.

Inoltre, per i nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono esclusi dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità.

Viene, inoltre, attribuita una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Il decreto prevede comunque una disciplina transitoria di validità delle attestazioni ISEE già rilasciate e che resteranno valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza. Resta comunque la possibilità per le famiglie di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le regole fissate dal nuovo DPCM che ora sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e la sua successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Governo, cliccare QUI.](#)

18. Ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2025 - I chiarimenti dell'INPS

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 203/2024 (Collegato lavoro 2024), della L. n. 199/2024, di conversione del D.L. n. 160/2024 e della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), l'INPS, con [circolare n. 3 del 15 gennaio 2025](#), **fornisce un quadro riepilogativo** delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2025, in materia di **ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie**.

La circolare si articola nei seguenti punti:

1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024

- 1.1 Sospensione della prestazione di cassa integrazione
- 1.2 Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali
- 1.3 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

2. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024

- 2.1 Destinatari e durata della misura di sostegno al reddito
- 2.2 Risorse finanziarie

3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025

3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

3.1.2 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

3.1.3 Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del gruppo ILVA

3.1.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

3.1.5 Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center

3.1.6 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito

3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

3.3.1 Requisiti per la fruizione della NASpI.

4. Congedo parentale

5. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 3/2025, cliccare QUI.](#)

19. ANTIRICICLAGGIO - Aggiornate le Regole Tecniche per i commercialisti

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), con l'informativa n. 6 del 16 gennaio 2025, ha reso noto che con **deliberazione del 16 gennaio 2025**, ha **approvato l'aggiornamento delle Regole Tecniche** emanate ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti, sulle quali a fine dicembre si era espresso favorevolmente il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Le nuove Regole Tecniche contengono, oltre che il dovuto aggiornamento normativo, importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.

Le Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

- **valutazione del rischio** (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
- **adeguata verifica della clientela** (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
- **conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni** (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

20. OPERAZIONI IN ORO - Le indicazioni dell'UIF

Il 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione.

Con un comunicato stampa del 15 gennaio 2025, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha reso noto che, a partire dalla predetta data, le operazioni in oro - che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come successivamente modificata dal D.Lgs. 211/2024 - dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000,00 euro (non più euro 12.500,00 come previsto in precedenza).

La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a euro 2.500,00 e complessivamente pari o superiori a euro 10.000,00.

In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle FAQ della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.

Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere **inviate attraverso il Portale Infostat-UIF** adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane, con la **circolare n. 1/2025 del 16 gennaio 2025**, ha fornito chiarimenti sul D.Lgs. n. 211 del 10 dicembre 2024 di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in materia di **controlli sui flussi di contante in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione**.

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'UIF, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare dell'Agenzia delle dogane, n. 1/205, cliccare QUI.](#)

21. SOCIETA' INCORPORATA PER FUSIONE - Si estingue anche la partita IVA

Nei casi di **fusione per incorporazione**, per effetto della quale viene estinta la società incorporata, **non è possibile proseguire l'attività con la partita Iva di quest'ultima**, sia se l'incorporata è un soggetto residente sia se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente.

Pertanto, dal momento che la società incorporata viene meno al pari del proprio identificativo fiscale, se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione o identificazione per poter operare in Italia.

Questo, in sintesi, il contenuto del [principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025](#), nel quale l'Agenzia delle entrate precisa inoltre che la **costituzione di una nuova stabile organizzazione** consente di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.

Il riferimento normativo è l'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale le vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono espletare mediante il modello AA7/10, necessario anche per la domanda di attribuzione del codice fiscale.

A tal proposito, viene specificato che l'utilizzo del modello è essenziale **anche per i soggetti non residenti** che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia, i quali non possono assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato.

In particolare, in presenza appunto di una **stabile organizzazione in Italia**, non è consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.

Pertanto, se la società incorporante è rappresentata da un soggetto non residente è obbligatorio procedere a una nuova attribuzione o identificazione per poter operare in Italia.

LINK:

[Per consultare il principio di diritto n. 1/2025, cliccare QUI.](#)

22. RIFORMA DEL SETTORE NCC - Nuovo intervento del Tar del Lazio - Sospesa l'efficacia del D.I. n. 226/2024 fino al 4 giugno 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio si è espresso contro i decreti attuativi dell'articolo 10-bis della L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, **tramite due ordinanze**, entrambe pubblicate il 16 gennaio 2025, su due distinti ricorsi:

- 1) **l'Ordinanza n. 241/2025** (REG.PROV.CAU. N. 13976/2024 REG.RIC);
- 2) **l'Ordinanza n. 253/2025** (REG.PROV.CAU. N. 12037/2024 REG.RIC).

La prima ordinanza (N. 241/2025) riguarda il ricorso proposto dall'Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile (AIMS) e da Antonio Toti, rappresentante della C.RO.NO. Service Soc. Coop., contro il [Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 226 del 16 ottobre 2024](#), che stabilisce le modalità per **la gestione del foglio di servizio elettronico** ai fini dello svolgimento del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC).

I ricorrenti hanno contestato diverse disposizioni del decreto, chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento e degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

Secondo i giudici amministrativi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, con l'adozione del gravato decreto non si sia limitato, come disposto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, a stabilire le specifiche inerenti all'obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, ma anche indebitamente introdotto disposizioni tese, in sostanza, a regolare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di noleggio con conducente ("NCC").

Con il decreto del 16 ottobre 2024, infatti, sono stati anche **introdotti vincoli e limitazioni a carico degli operatori NCC che non appaiono ragionevoli e proporzionati** tenuto conto, da un lato, dello scopo normativo sotteso alla introduzione del foglio di servizio elettronico e, dall'altro, dai vincoli di operatività stabiliti dal legislatore per lo svolgimento dell'attività di NCC, ovvero:

- l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (art. 3, comma 1, della L. n. 21/1992),
- l'obbligo di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco (art. 3, comma 2, della L. n. 21/1992),
- l'obbligo di situare la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 3, comma 3, della L. n. 21/1992), nonché,
- gli stessi obblighi correlati con l'istituzione del foglio di servizio, ora in formato elettronico (art. 11, comma 4, della L. n. 21/1992).

Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentasse motivi validi, in particolare per quanto riguarda alcune disposizioni che **limitano in modo eccessivo la libertà di azione degli operatori NCC**, senza una giustificazione adeguata.

In particolare, il Tribunale ha messo in dubbio alcune restrizioni introdotte dal decreto, come:

- La **limitazione alla stipulazione di contratti con committenti** che esercitano, anche solo in via indiretta, attività di intermediazione tra la domanda e offerta di servizi di noleggio con conducente. Ad avviso del Collegio, tale previsione appare limitare in maniera ingiustificata l'autonomia negoziale degli operatori di NCC, precludendo agli stessi di ricevere prenotazioni attraverso rilevanti canali di accesso alla utenza finale.
- L'imposizione di un tempo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio, che si traduce nel **divieto di iniziare il servizio di NCC prima che siano trascorsi 20 minuti dalla prenotazione**.
- La necessità di una **coincidenza tra partenza e arrivo dei servizi consecutivi**, che sembrano non essere conformi alla normativa primaria. Tale previsione, nell'imporre un collegamento tra i servizi di NCC erogati dal medesimo operatore economico si risolve nella *"surrettizia e indebita reintroduzione dell'obbligo di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2020"*.

L'introduzione dell'obbligo in questione – scrivono ancora i giudici – **“preclude agli operatori di NCC di organizzare e svolgere liberamente la propria attività d'impresa, senza che ciò sia giustificato, ad una valutazione prima facie, da specifiche esigenze tecniche, le quali comunque, anche laddove sussistenti, risulterebbero recessive, in quanto la normativa primaria di riferimento non impone il rispetto di alcun vincolo di "coincidenza", né di "collegamento", quale condizione per la erogazione del servizio di NCC senza previo, necessario, rientro in rimessa”**.

Il Tribunale ha anche sollevato **dubbi sulla previsione che limita l'uso delle credenziali di accesso a un unico dispositivo**, ritenendo che tale restrizione possa ostacolare l'attività degli operatori e creare disagi in caso di malfunzionamento del dispositivo.

Per quanto sopra, il Tribunale ha ravvisa la necessità di accordare sin da ora la richiesta **sospensione dell'efficacia del D.M. n. 226/2024** (oltre che di ogni altra disposizione, anche contenuta negli allegati al decreto e nella circolare applicativa, che costituisca esecuzione o sviluppo di tali disposizioni) **“appalesandosi come prioritaria l'esigenza di impedire che un repentino passaggio al nuovo regime possa tradursi in un irrecoverabile danno concorrenziale per gli operatori di NCC non suscettibile, in futuro, di adeguato ristoro su di un piano meramente economico”**, in attesa della trattazione di merito, **fissata per il 4 giugno 2025**.

La seconda ordinanza (N. 253/2025) riguarda il ricorso presentato da numerose associazioni e imprese operanti nel settore del Noleggio Con Conducente (NCC) contro il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in concerto con il Ministero dell'Interno n. 226 del 16 ottobre 2024, che stabilisce le modalità per la **gestione del “foglio di servizio elettronico”**.

Il ricorso si concentra sulla presunta illegittimità di alcune disposizioni del decreto interministeriale n. 226/2024, che introduce **restrizioni operative per gli operatori NCC**.

Le associazioni ricorrenti contestano in particolare alcune limitazioni che, a loro avviso, non sono giustificate da esigenze tecniche e risultano dannose per la libertà d'impresa.

Il decreto impugnato - secondo i giudici - reca **“disposizioni che non sembrano suscettibili di superare il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità”**, con particolare riguardo all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, laddove stabilisce che **“Le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo”**, senza che siano *prima facie* ravvisabili apprezzabili ragioni a fondamento di tale limitazione, la quale risulta foriera di **ostacolare il corretto svolgimento dell'attività di impresa da parte degli operatori economici che prestano servizi di NCC**, atteso che in caso di danneggiamento dell'unico dispositivo utilizzabile sarebbe impossibile per tali operatori rispettare le prescrizioni in materia di compilazione del foglio di servizio, esponendoli così al rischio di dover interrompere il servizio e, comunque, privandoli della possibilità di continuare ad operare fino al completo ripristino della funzionalità del dispositivo.

Ad avviso del Collegio, **“una siffatta limitazione non risulta proporzionata rispetto alle finalità alle quali è preordinata l'introduzione della disciplina sulle specifiche del foglio di servizio, non potendo la stessa essere giustificata anche laddove fosse dettata dalla necessità di evitare aggravati di natura tecnica in relazione al monitoraggio dell'attività degli operatori di NCC”**.

In entrambi i ricorsi è stato imposto alle Amministrazioni resistenti, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Interno, di pagare le spese legali, pari a 2.000,00 euro, in favore dei ricorrenti.

LINK:

[Per consultare il testo dell'Ordinanza n. 241/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Ordinanza n. 253/2025, cliccare QUI.](#)

23. ESTRAZIONI IDROCARBURI LIQUIDI E GASOEI 2023 - Ripartito il Fondo tra le Regioni interessate

Con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell' 11 gennaio 2025, è stata disposta la **ripartizione delle risorse del Fondo**

preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi relativo alle produzioni registrate nel 2023.

Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2023, pari a **64.276.416,00 euro** sono ripartite fra le regioni secondo le quote indicate nella tabella che segue:

Regione	Importo [euro]	Quota del Fondo [%]
Abruzzo	145.826	0,23
Basilicata	56.918.475	88,55
Calabria	3.772.514	5,87
Emilia-Romagna	1.653.530	2,57
Lombardia	261.477	0,41
Marche	150.374	0,23
Molise	633.947	0,99
Piemonte	136.933	0,21
Puglia	562.410	0,87
Toscana	24.243	0,04
Veneto	16.687	0,03
Totale complessivo	64.276.416,00	100,00

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

24. STRANIERI - Domande per i flussi 2025 integrabili fino al 19 gennaio – I prossimi click day

Il Ministero dell'Interno, con Comunicato del 13 gennaio scorso, rende noto che i datori di lavoro che lo scorso novembre hanno precompilato, senza completarle, domande per i flussi di ingresso di lavoratori stranieri per l'anno 2025, **possono integrarle fino al 19 gennaio 2025:**

Dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 - dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi - la sezione "*Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025*" sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare le **domande già precompilate** nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato "**da completare**".

Non sarà possibile compilare nuove domande.

È fondamentale effettuare l'operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio durante il giorno di click day.

Solo le domande precompilate che si trovano nello stato "da inviare", potranno essere **inviate** durante le seguenti giornate di **click day:**

- **5 febbraio 2025**, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);

- **7 febbraio 2025**, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l'assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);
- **12 febbraio 2025**, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG)".

LINK:

[Per accedere al comunicato, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) GUIDA ANNUALE SUL RISPARMIO DI CARBURANTE E SULLE EMISSIONI DI CO2 DELLE AUTOVETTURE - PUBBLICATA L'EDIZIONE 2024

Con un comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2025, è stato reso noto che in data 18 dicembre 2024, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti, è stata approvata la Guida annuale sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 - Edizione 2024, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE () concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

LINK

[Per consultare il testo del decreto 18 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK

[Per scaricare il testo della GUIDA, cliccare QUI.](#)

2) LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE IN CRISI - Pubblicate le Linee Guida dell'OIV

L'Organismo Italiano di Valutazione ha pubblicato la **discussion paper n. 1/2025** dal titolo "La valutazione delle aziende in crisi" con cui vengono fornite alcune linee guida generali, richiamando alcuni aspetti di attenzione rilevanti per l'Esperto di valutazione.

L'OIV evidenzia che il documento non definisce nuovi principi di valutazione, bensì evidenzia alcune linee guida adottate dagli Esperti in materia presupponendo che l'Esperto abbia già dimestichezza con i principi di valutazione nazionali (PIV).

LINK

[Per consultare il testo del documento dell'OIV, cliccare QUI.](#)

3) REVISORI CONTABILI PRESSO FEDERAZIONI E DISCIPLINE SPORTIVE

Il Dipartimento per lo sport – con un comunicato dello scorso 14 gennaio – ha reso noto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l'incarico di revisore contabile presso le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate (DSA).

È possibile presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo: ufficiospo@pec.governo.it **entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.**

Il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente; i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi del presente Avviso.

LINK:

[Per accedere al comunicato e prendere visione dell'Avviso pubblico e della modulistica, cliccare QUI.](#)

Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dall' 11 al 20 Gennaio 2025)

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 5 dicembre 2024: Ripartizione delle risorse del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi relativo alle produzioni registrate nel 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell' 11 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'istruzione e del merito - Decreto 11 dicembre 2024: Riparto delle risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219: Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 8 gennaio 2025: Sostituzione dell'allegato A al decreto 20 dicembre 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)